

COMUNE DI CASTEL DI TORA


PROVINCIA DI RIETI



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E PRESCRIZIONI D'USO

elaborato n.7	committente: Amministrazione Provinciale di Rieti
settore	
scala	professionisti incaricati: Arch. Arnaldo DE LUCA Arch. Andrea ZINGARINI
data dicembre 2000	



Piano comunale di Zonizzazione Acustica

Comune di Castel di Tora (Ri)

*4 - Norme tecniche di attuazione ed eventuali
prescrizioni d'uso con particolare riferimento
alla normativa generale*

INDICE

1. Disposizioni generali	pag. 3
1.1 Finalità	3
1.1.1 Quadro normativo e finalità legislative	3
1.1.2 Il coordinamento con il PRG tra gli strumenti di pianificazione: ambiti di applicazione	4
2. Classificazione acustica del territorio comunale	5
2.1 Descrizione delle classi acustiche	5
3. Prescrizioni relative all'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici	7
3.1 Architettura urbana ed opere di urbanizzazione	7
3.2 La rete viaria	10
3.2.1 Distribuzione del traffico, interventi sulla rete viaria e limitazione delle velocità	10
3.3 Attività temporanee e manifestazioni	11
3.4 Disposizioni generali	11

1 - Disposizioni generali

1.1 - Finalità

1.1.1 - Quadro normativo e finalità legislative

Scopo principale di questo atto è la determinazione della qualità acustica delle zone del territorio comunale, in relazione alla loro diversa destinazione d'uso. Attribuire la "qualità acustica" ad un territorio significa determinarne i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, o Leq, di zone omogenee sotto il profilo acustico. Si può così classificare acusticamente il territorio attraverso il Piano di Zonizzazione; assolvendo questo dettato normativo si gettano le basi per ogni ulteriore attività finalizzata alla riduzione dei livelli di rumore.

Si puntualizza che la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente esterno mediante Zonizzazione è un adempimento tassativamente richiesto da:

- ❖ D.P.C.M. 1° marzo 1991 «*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*»;
- ❖ Deliberazione Regionale della Regione Lazio 13/10/93 n° 7804 «*Approvazione "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai criteri generali di classificazione acustica del territorio secondo quanto previsto dall'art.2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*»;
- ❖ Legge 26 ottobre 1995 n° 447 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*".

Inoltre, la Del. Reg. 11/4/95 n° 2694 della Regione Lazio «*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo alla redazione dei piani di risanamento acustico comunali*», in recepimento di quanto disposto dalle norme ad essa precedenti e qui sopra riportate, implicitamente conferma la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale quale condizione imprescindibile

per la predisposizione di piani di risanamento acustico, quali misure di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore.

1.1.2 - Il coordinamento tra gli strumenti di pianificazione: ambiti di applicazione

Il Piano di Zonizzazione Acustica comunale comprende l'intero territorio del Comune in questione; sono classificati dal punto di vista acustico:

1. aree edificate ad uso residenziale, commerciale, artigianale o di tipo misto;
2. aree edificate ad uso prevalentemente od esclusivamente industriale;
3. sedi stradali, piazze, ed ambiti di loro pertinenza;
4. territori non edificati, comprendenti aree verdi interne ed esterne al tessuto urbanizzato, aree destinate a coltivi, boschivi, arbustivi e, più in generale, quant'altro non ricada nelle condizioni citate in precedenza.

Secondo quanto previsto dalla Del. Reg. 7804/93, l'individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica è legata alla *effettiva e prevalente fruizione del territorio*, constatata nel corso di accurati sopralluoghi e tenendo conto delle destinazioni di piano regolatore, confrontate con la situazione topografica esistente, così come rilevata dalla C.T.R.

Si identificano allora zone acusticamente omogenee in funzione di quanto è effettivamente presente sul territorio. Le previsioni dello strumento urbanistico dovranno comunque, per la loro realizzazione, tener conto di quanto previsto nelle presenti norme tecniche. La classificazione acustica del territorio sarà, pertanto, soggetta ad aggiornamenti in funzione dell'effettiva consistenza del realizzato.

2 - Classificazione acustica del territorio comunale

2.1 - Descrizione delle classi acustiche

La classificazione acustica del territorio comunale, secondo il dettato della legislazione vigente, prevede sei classi acustiche, caratterizzate in base alla loro fruizione, come la seguente tabella sintetizza:

<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Caratteristiche</i>
I a/b/c	Aree particolarmente protette	Le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, storico, archeologico, parchi pubblici, etc.
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di attività artigianali ed industriali
III	Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe: 1) le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, presenza di attività commerciali ed uffici, limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; 2) le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
IV	Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe: 1) le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali; 2) le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; 3) le aree portuali; 4) le aree con limitata presenza di piccole industrie
V	Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsa presenza di abitazioni
VI	Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 1

A questa classificazione vanno abbinati i limiti massimi dei Leq diurni e notturni, così fissati:

<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Leq diurno (06.00 - 22.00)</i>	<i>Leq notturno (22.00 - 06.00)</i>
I a/b/c	Protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Di tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Industriale	70	70

Tabella 2

La realizzazione di mappe tematiche della zonizzazione acustica è stata elaborata, secondo quanto richiesto dalla Del. Reg. 7804, con una rappresentazione grafico - cromatica:

<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Colore</i>	<i>Retino</i>
I a/b/c	Protetta	Gradazione di Verde	Densità di Punti
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate
VI	Industriale	Blu	Nessun tratteggio

Tabella 3

La Zonizzazione Acustica dell'intero territorio comunale è riportata su cartografia in scala 1:10 000, mentre le aree urbanizzate sono rappresentate in scala 1:5 000.

3 - Prescrizioni relative all'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici

3.1 - Architettura urbana ed opere di urbanizzazione

La realizzazione di interventi di completamento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti dovrà tener conto di alcuni criteri operativi:

1. Schemi distributivi degli edifici: in relazione agli effetti di riflessione e diffrazione delle onde sonore nel contesto urbano, la posizione degli edifici, sia singoli che accorpati, va prevista in relazione alle destinazioni d'uso e al grado di protezione acustica proprio degli edifici stessi. A tale proposito si riportano in *figura 7* alcuni esempi di schema indicati nella direttiva austriaca OAL n° 21 del marzo 1982.
2. Posizionamento in pianta dei vani: dopo aver stabilito forma ed orientamento dell'edificio va previsto che, in presenza di eventuali sorgenti sonore, i vani destinati alla tranquillità ed al riposo siano posizionati nelle zone più protette dello stesso.
3. Tipologia costruttiva: vanno limitate, in presenza di livelli sonori elevati, conformazioni di facciata che possano dar luogo ad effetti di amplificazione della rumorosità; qualora tali conformazioni siano comunque adottate, devono essere studiate in modo da limitare al massimo gli effetti acustici indotti.
4. Fasce di rispetto tra edificato e rete stradale: la distanza tra edificato e sede stradale va opportunamente aumentata in caso di edificato ad alto grado di tutela (ospedale, scuola, casa di cura e di riposo, etc.), limitando così il livello di rumorosità in facciata; è comunque consigliabile mantenere un adeguato distacco anche dall'edificato di tipo residenziale.

5. Diversificazione delle tipologie costruttive in relazione alla vicinanza della sede stradale: per le nuove aree edificabili contenenti più edifici con diverse tipologie di fruizione, posizionare quelli con minore necessità di protezione nelle aree a margine delle sedi stradali, sfruttando le zone d'ombra acustica così prodotte a protezione degli edifici residenziali o scolastici o, più in generale, di quelli richiedenti maggior tutela acustica.

6. Rete stradale relazionata alle differenti tipologie di edificato: la rete stradale di nuove aree edificabili va configurata in modo tale da limitare al massimo il rumore da traffico nelle zone interne. Le strade principali devono essere posizionate ai margini dell'area in progetto; le strade vicinali devono essere senza uscita o ad anello, non collegate direttamente alle strade principali ma collegate solo alla rete riservata alla viabilità locale.




Figura 1

3.2 – La rete viaria

3.2.1 - Distribuzione del traffico, interventi sulla rete viaria e limitazione delle velocità

E' indubbio che gli stessi veicoli nel loro insieme siano da considerarsi come sorgente di disturbo; anche se non è questa la sede più idonea per considerazioni di carattere tecnologico sulle emissioni acustiche delle singole componenti dei veicoli circolanti, si può certamente dire che tra i provvedimenti volti al contenimento delle emissioni sonore rientrino le misure atte a regolamentare il traffico su strada.

E' dimostrato come, nell'ipotesi di sorgenti lineari (il caso del rumore da intenso traffico veicolare, dovuto al continuo flusso di automezzi), al raddoppio della distanza tra la sorgente (mezzeria della strada) ed il punto di rilevamento, si verifica un decremento del livello sonoro pari a 3 dB(A); analogo decremento si ottiene dimezzando il numero di automezzi circolanti.

Le disposizioni che riguardano la riduzione del rumore attraverso interventi sulla disciplina del traffico si possono riferire a regolamentazioni che operino su:

- ❖ periodo di utilizzo della rete viaria: si può ipotizzare, in caso di necessità, l'attuazione di *limitazioni temporali, parziali o totali*, nella fruizione delle arterie viarie a rischio *con esclusione dei residenti nelle zone interessate*. Altri provvedimenti adottabili sono la *chiusura totale al traffico nelle ore notturne*, così come il *divieto di transito ai veicoli pesanti (limitato alle sole ore notturne o esteso all'intero arco della giornata)*;
- ❖ zone del centro abitato aperte al traffico con differenti caratteristiche di fruizione: le zone a carattere esclusivamente residenziale possono essere inibite al traffico di collegamento urbano o extraurbano, consentendone l'accesso ai soli veicoli ad esse diretti e/o abbassando a 30 km/h il limite di velocità in esse consentito; si può prevedere, inoltre, la pedonalizzazione di

alcune zone o vie, ed ancora, ove la morfologia dell'abitato lo permetta, la realizzazione di piste ciclabili;

- ❖ regole di comportamento: opportune e capillari forme di controllo possono evitare le manomissioni illegali dei motori, dei dispositivi silenziatori e di quelli di segnalazione acustica delle autovetture; in generale, comunque, si deve intervenire sull'educazione "ecologica" degli utenti della strada, a monte, con aggiustamenti ai limiti massimi di velocità e, nella pratica, con il controllo del rispetto degli stessi;

3.3 - Attività temporanee e manifestazioni

Ai sensi dell'art. 6 lettera *h* della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, il Comune può rilasciare autorizzazioni anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della medesima legge 447/95.

3.4 - Disposizioni generali

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 L. 8/7/86 n° 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai D.P.C.M. 10/8/88 n° 377 e successive modificazioni, e 27/12/88, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico di cui sono portatrici le popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al punto 1., ovvero su richiesta del Comune, i soggetti competenti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione d'impatto acustico relativa alla realizzazione delle seguenti opere:

- a) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, secondo la classificazione di cui al D.L. 30/4/92 n° 285 e successive modificazioni, riportato in tabella 6 della relazione n° 3 del presente Piano;
 - b) discoteche;
 - c) circoli privati e pubblici esercizi ove è prevista l'installazione di macchinari e/o impianti rumorosi;
 - d) impianti sportivi e ricreativi;
 - e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità delle opere di cui al punto 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, e dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei suddetti immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai punti precedenti è resa, sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Quadro n° 447/95, con le modalità di cui all'art. 4 della L. 4/1/68 n° 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al punto 4., che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi della L. 447/95 e successive integrazioni, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio comunale competente per l'ambiente, che rilascerà il relativo nulla-osta.